

## COMUNE DI CASTELMEZZANO

## CAPO 01

## IL MODELLO ISTITUZIONALE

## SEZIONE 01

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 01 (IL COMUNE)

01. IL COMUNE DI CASTELMEZZANO E' ENTE AUTONOMO LOCALE, CHE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER 3361 HA. E CONFINA CON I COMUNI DI PIETRAPERIOSA, ALBANO DI LUCANIA, TRIVIGNO, LAURENZANA, ANZI.

03. CAPOLUOGO DEL COMUNE E' L' ABITATO DOVE SI TROVA LA SEDE COMUNALE E DOVE GLI ORGANI COMUNALI ESERCITINO NORMALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI.

04. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI COMUNE DI CASTELMEZZANO E CON LO STEMMA E IL GONFALONE DI CUI HA DIRITTO DI FREGIARSI.

05. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ISPIRANDOSI AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) TUTELA E PROMOZIONE DELLA PERSONA UMANA E DELLA FAMIGLIA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROBLEMI DEI GIOVANI, DEGLI ANZIANI E DELLE CATEGORIE PIU' DEBOLI;

B) TUTELA E PROMOZIONE DELLA PARITA' GIURIDICA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA DONNA;

C) SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, ANCHE TRAMITE IL COINVOLGIMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ALLA CULTURA ED ALLA INFORMAZIONE;

E) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E AMBIENTALE IN FUNZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN SEMPRE PIU' ALTO GRADO DELLA QUALITA' DELLA VITA;

F) PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI;

G) PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

H) PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO E DELLE ATTIVITA' CONNESSE IN RELAZIONE ALLA VOCAZIONE TURISTICA DEL COMUNE;

I) COLLABORAZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI;

L) FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE PER GARANTIRE EFFICIENZA DI EFFICACIA NELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI E NEL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA';

M) GARANZIA DI UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

## ART. 02 (LE FUNZIONI)

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, ESERCITA ANCHE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI TUTTE LE FUNZIONI CHE RIGUARDANO LA

POPOLAZIONE E IL TERRITORIO COMUNALE E IN PARTICOLARE:

- A) L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA;
- B) SERVIZI SOCIALI;
- C) SVILUPPO ECONOMICO;
- D) ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO.

03. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTE DI REALIZZARE UNA GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE.

ART. 03 (AUTONOMIA STATUTARIA)

01. LO STATUTO E' LA MASSIMA ESPRESSIONE DELL'AUTONOMIA DEL COMUNE. ATTRAVERSO LO STATUTO IL COMUNE CONSEGUE LE SEGUENTI FINALITA':

- A) DI OPERARE CON AMPI MARGINI DI LIBERTA' NEL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' E DEGLI OBIETTIVI PREDETERMINATI;
- B) DI DEFINIRE IL PROPRIO MODELLO DI FUNZIONAMENTO E UNA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI LAVORO;
- C) DI GOVERNARE LE RISORSE IN FUNZIONE DEI RISULTATI, DEI PRODOTTI, DEI SERVIZI;
- D) DI GESTIRE SECONDO PRINCIPI E INDIRIZZI PROPRI E INDIRIZZARE LA GESTIONE VERSO GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI.

02. OGGETTO DEL PRESENTE STATUTO E' L'INDIVIDUAZIONE DELLE NORME FONDAMENTALI CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITA' DEL COMUNE. TALI NORME SONO, NEL SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE FONTI, NORME DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 COSTITUENTE LEGGE GENERALE AI SENSI DELL' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE.

03. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, PURCHE' SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE.

04. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

05. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

06. L'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO, QUANDO SIA NECESSARIA, E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE VI PROVVEDE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO A MAGGIORANZA. EVENTUALI ATTI INTERPRETATIVI SONO INSERITI IN APPOSITA APPENDICE ALLO STATUTO.

ART. 04 (POTESTA' REGOLAMENTARE)

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE FUNZIONI E LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI

STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. I REGOLAMENTI SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE DEVE CONSULTARE ANCHE I SOGGETTI EVENTUALMENTE INTERESSATI.

05. DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA, I REGOLAMENTI SONO PUBBLICATI PER ALTRI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

06. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE PREDISPOSTI E ADOTTATI IN BASE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI GENERALI:

- A) INDIVIDUAZIONE CHIARA DELLE AREE DI ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI;
- B) INDIVIDUAZIONE CHIARA DELLE RESPONSABILITA', NON TANTO FORMALE, MA GESTIONALI CORRELATE AI RISULTATI E AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI;
- C) VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE FORMULE GESTIONALI PER IMPOSTARE E DEFINIRE LE MODALITA' OPERATIVE PIU' FUNZIONALI IN BASE AL CRITERIO DI ECONOMICITA';
- D) VALUTAZIONE E SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PIU' ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI ECONOMICITA', DI FUNZIONALITA' DEI SERVIZI CHE SI INTENDONO EROGARE;
- E) FLESSIBILITA', ELASTICITA' DI FUNZIONAMENTO, CAPACITA' DI AUTOREGOLARSI IN RAPPORTO ALLE NOVITA', ALL'AMBIENTE, ALLA COMPLESSITA';
- F) GESTIBILITA', LIMITANDO LA RIGIDITA' PROCEDURALE E DANDO SPAZIO ALL'AUTONOMIA GESTIONALE;
- G) LIMITARE LA DEFINIZIONE RIGIDA DELLA STRUTTURA E REGOLAMENTARE LE LINEE ESSENZIALI RIMANDANDO LE SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI AI RESPONSABILI DEL FUNZIONAMENTO.

ART. 05 (RAPPORTI E FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.  
ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, PROMUOVE E GARANTISCE LA COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

02. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NEL COMMA PRECEDENTE.

03. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE

DALLA LEGGE, UNIONI CON ALTRI COMUNI LIMITROFI PER MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE E OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

04. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

05. L'ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

## SEZIONE 02

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### ART. 06 (IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI PROGRAMMAZIONE, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE.

02. L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, LA LORO ENTRATA E DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' DI GESTIONE, PROFESSIONALITA', RESPONSABILITA', PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'ECONOMICITA' E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E LE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LE PRIORITA' E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEGLI STRUMENTI NECESSARIE ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

07. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE DISCIPLINA ANCHE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE.

#### ART. 07 (COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA ESCLUSIVA SUI SEGUENTI ATTI

## FONDAMENTALI:

- A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) APPROVAZIONE E VARIAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI PER DETERMINARE GLI OBIETTIVI NELLE MATERIE E FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE;
- C) APPROVAZIONE E VARIAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI OPERE PUBBLICHE, INDICANDOV I FINANZIAMENTI E LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE;
- D) LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, I CONTI CONSUNTIVI;
- E) LE VARIAZIONI DI BILANCIO E STORNI DI FONDO CHE COMPORTANO L'ALTERAZIONE DEI RISULTATI DEL BILANCIO;
- F) APPROVAZIONE E VARIAZIONI DEI PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PIANI ATTUATIVI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE SULLE SUDDETTE MATERIE;
- G) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, A MEZZO DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DEL REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- H) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- I) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- L) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO A MEZZO DI CONVENZIONE A TERZI DI ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE O SERVIZI PUBBLICI, GESTITI IN ECONOMIA, RIFERITO A PRESTAZIONI NECESSARIE ALLA GESTIONE CHE L'ENTE NON E' IN GRADO O NON INTENDE, PER RAGIONI TECNICHE ED ECONOMICHE ASSICURARE DIRETTAMENTE;
- M) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- N) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- O) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- P) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI LEASING, ESCLUSE LE SPESE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- Q) LE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE CHE COMPORTANO UNA MAGGIORAZIONE, OLTRE IL QUINTO D'OBBLIGO, DELLA SPESA ORIGINARIAMENTE PROGRAMMATA O CHE COMPORTINO UN MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE O FINALITA' DELL'OPERA;
- R) RATIFICA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTI DAL SINDACO;
- S) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA



AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

T) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

#### ART. 08 (LA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, EFFICIENZA ED EFFICACIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DA N. 04 ASSESSORI, ED E' ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE, ALMENO 24 ORE PRIMA

DELL' ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

03. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' CONTENERE ANCHE L'INDIVIDUAZIONE DELL' ASSESSORE VICE SINDACO. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI

PROGRAMMATICI LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE SARANNO FATTE IN BASE ALL' ORDINE DI PRESENTAZIONE ATTESTATO DAL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

05. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI ED ESERCITATO TUTTI I POTERI E LE ATTRIBUZIONI LORO CONFERITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

07. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE. L' APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

08. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTE DEL SINDACO.

09. IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 09 (COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO.

02. LA GIUNTA ADOTTA TUTTI GLI ATTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DEL COMUNE NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI GENERALI E IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. ALLA GIUNTA, IN PARTICOLARE, SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI COMPETENZE:

- A) PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI E PIANI ESECUTIVI DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;
- C) ADOTTA GLI STORNI DI FONDO CHE NON ALTERINO I RISULTATI DI BILANCIO;
- D) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- E) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- I) DISPONE L' ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO, ESPRIMENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA, IN RELAZIONE AI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI.

04. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 10 (DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA)

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L' INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE SOLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, SOLO QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE PUO' DISPORRE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L' ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SI AVVALE DELLA STRUTTURA. SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

#### ART. 11 (IL SINDACO)

01. IL SINDACO E' CAPO DEL GOVERNO LOCALE. IL SINDACO O CHI NE FA LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL SINDACO SI AVVALE DELLA STRUTTURA COMUNALE.

02. IL SINDACO E' ELETTO UNITAMENTE ALLA GIUNTA DEL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI UFFICI E ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

05. ESERCITA LE FUNZIONI' ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DEL PRESENTE STATUTO.

06. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

#### ART. 12 (COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO HA ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI, AI PIANI DI FUNZIONAMENTO RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI;
- E) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- G) CONCLUDE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- H) EMANA ORDINANZE ORDINARIE;
- I) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E ADOTTA GLI



ALTRI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE;

N) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE CHE NON SONO ASSEGNATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO ALLA GIUNTA E AL SEGRETARIO COMUNALE;

P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;

Q) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE QUANDO IL SEGRETARIO INTERVIENE NELL'ATTO COME UFFICIALE ROGANTE.

02. IL SINDACO HA POI ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA. IN PARTICOLARE:

A) ACQUISISCE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE, AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

03. AL SINDACO, INFINE, COMPETONO ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE. EGLI:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO.

04. IL SINDACO E' INOLTRE COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 13 (ORDINANZE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' STABILITE DELLA LEGGE. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE

NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

#### ART. 14 (IL VICESINDACO)

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE SOSTITUISCE IL SINDACO IN TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTI DEL VICESINDACO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SONO ESERCITATE DAGLI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DI ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI CONSILIARI E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

#### SEZIONE 03

##### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 15 (FORME DELLA PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE, PER LA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' E PER PROMUOVERE LO SVILUPPO, ASSICURA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. PER GLI STESSI SCOPI IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, E CHE COMUNQUE FAVORISCANO LA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'.

03. LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE POSSONO:

A) PRESENTARE PROPOSTE E PROGRAMMI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI;

B) ESSERE SENTITI SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE, PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E NELLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA;

C) ORGANIZZARE E GESTIRE PARTICOLARI ATTIVITA' SOCIALI SECONDO CRITERI DETERMINATI DAI COMPETENTI ORGANI COMUNALI.

04. I CITTADINI ED I SOGGETTI, CHE SIANO PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO DIRITTO DI INTERVENIRVI, QUANDO L'ADOZIONE DELL'ATTO INCIDE SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

05. A TALE SCOPO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO, DEVONO ESSERE INFORMATI GLI INTERESSATI, PER FAVORIRNE LA PARTECIPAZIONE, ATTRAVERSO CONTRADDITTORIO ORALE, ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

06. L'ACCOGLIMENTO O IL RIGETTO DELLE RICHIESTE E PROPOSTE DEGLI INTERESSATI E' DEMANDATO ALL'ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DELL'ATTO E DEV'ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DEL PROVVEDIMENTO.

07. LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE SONO STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

08. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE SU TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE PER

UNA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, ATTRAVERSO ASSEMBLEE POPOLARI. LE CONSULTAZIONI SONO ESCLUSE NEI PERIODI COINCIDENTI CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

09. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO HANNO IL DIRITTO DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'. L'ESAME DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE ASSICURATA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. LE MODALITA' DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA E A QUELLO PRECEDENTE SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 16 (REFERENDUM CONSULTIVO)

01. NELLE FORME E NELLE MODALITA' CHE SARANNO PREVISTI DALL' APPOSITO REGOLAMENTO, IL COMUNE CONSULTA LA POPOLAZIONE ANCHE ATTRAVERSO REFERENDUM CONSULTIVI, PURCHE' VENGA FATTA ESPRESSA RICHIESTA DA ALMENO IL 25% DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO DEL COMUNE.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO RIGUARDARE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE E NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 17 (ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI)

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE. A TALE SCOPO E' ASSICURATA LA PIU' AMPIA E ADEGUATA INFORMAZIONE AI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, SU TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI. LA MODALITA' DI ESERCIZIO DI TALI DIRITTI E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE DEVE CONTEMPERARE I DIRITTI DEI CITTADINI CON IL SUPERIORE DIRITTO DEL COMUNE ALLA TUTELA DELLA PROPRIA IMMAGINE, DELLA PROPRIA AUTONOMIA E DELL'INTERESSE COLLETTIVO.

03. PER CONSEGUIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, IL COMUNE ASSICURA L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI. LE MODALITA' DI ACCESSO SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02

L' ASSETTO FUNZIONALE

SEZIONE 04

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 18 (INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI)

01. IL COMUNE, PER SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI, PER SODDISFARE I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA', PER CONSEGUIRE OBIETTIVI E RISULTATI DI RILEVANZA SOCIALE E PER PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA', PROVVEDE A GESTIRE SERVIZI PUBBLICI, AVENTI AD OGGETTO ANCHE LA PRODUZIONE DI BENI.

## ART. 19 (FORME DI GESTIONE)

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI DI PROPRIA COMPETENZA NELLE SEGUENTI FORME:
- A) IN ECONOMIA, QUANDO LE DIMENSIONI DEL SERVIZIO SONO MODESTE E NON E' OPPORTUNO RICORRERE AD ALTRE FORME DI GESTIONE;
  - B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE.
  - C) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI, A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI.
02. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEV' ESSERE EFFETTUATA VALUTANDO LA FORMA DI GESTIONE PIU' ECONOMICA E PIU' FUNZIONALE.
03. IN PARTICOLARE, LA SCELTA TRA LA GESTIONE INTERNA E QUELLA ESTERNA DI UN DETERMINATO SERVIZIO DEV' ESSERE EFFETTUATA DOPO AVER VALUTATO I SEGUENTI ELEMENTI:
- A) ANALISI DI CONVENIENZA ECONOMICA;
  - B) ANALISI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO;
  - C) ANALISI ORGANIZZATIVA DELLE DIVERSE ALTERNATIVE;
  - D) ACCETTABILITA' SOCIALE.
04. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DA APPOSITI REGOLAMENTI.
05. DETERMINATI SERVIZI POSSONO ESSERE GESTITI ANCHE IN REGIME DI PRIVATIVA NELLE FORME E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.
06. LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEVONO ESSERE EFFETTUATI SECONDO PRINCIPI DI ECONOMICITA', FUNZIONALITA', RESPONSABILITA' E PROFESSIONALITA' PER GARANTIRE COSTANTEMENTE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI.
07. PER CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IL COMUNE ASSICURA OGNI FORMA DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA E SVILUPPA TECNICHE DI MARKETING FINALIZZATE A MIGLIORARE I PROCESSI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI E LA LORO QUALITA'.

## CAPO 03

### L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

#### SEZIONE 05

#### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

### ART. 20 (PRINCIPI ORGANIZZATIVI)

01. L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEGLI UFFICI DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE ATTIVITA' PER OBIETTIVI E RISULTATI E DEV' ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI E PROCEDURE, MA PER PROGRAMMI, PROGETTI, OBIETTIVI;
  - B) ORGANIZZAZIONE ELASTICA DELLA STRUTTURA IN RAPPORTO AI SERVIZI EROGATI E IN RELAZIONE AI PROGRAMMI E OBIETTIVI FISSATI DALL'ENTE;

- C) AFFERMAZIONE DELLA CULTURA DEL SERVIZIO E DEL RISULTATO;
- D) INDIVIDUAZIONE CHIARA DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AUTONOMIA GESTIONALE;
- E) FLESSIBILITA' DELLA STRUTTURA E DEL PERSONALE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO;
- F) UTILIZZO DI SISTEMI PREMIANTI IL RAPPORTO AI POSITIVI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE FORME E LE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEGLI UFFICI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. IL COMUNE PROMUOVE E CONSEGUE IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO

L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

04. PER PARTICOLARI ESIGENZE DI STUDIO, CONSULENZA, RICERCA, CHE RICHIEDEREBBERO L'UTILIZZAZIONE DI COLLABORAZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA DELL'ENTE, POSSONO STIPULARSI APPOSITE CONVENZIONI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO.

05. LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E' RISERVATA ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO.

06. IL REGOLAMENTO SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE, IN PARTICOLARE DISCIPLINA:

A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE IN RAPPORTO AI SERVIZI, ALLE PRESTAZIONI EROGATE;

B) LA DOTAZIONE ORGANICA NECESSARIA PER LE PRESTAZIONI DA EROGARE;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONI DEL SERVIZIO, PRIVILEGIANDO FORME EFFICACI E MODERNE DI RECLUTAMENTO E SELEZIONI DEL PERSONALE;

D) DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITA';

E) SISTEMA PREMIANTE E PUNITIVO.

#### ART. 21 (IL SEGRETARIO COMUNALE - COMPETENZE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO I PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, E' L'ORGANO BUROCRATICO A CUI COMPETE LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE E' AFFIDATA L'ATTIVITA' E IL CONTROLLO GESTIONALE DEL COMUNE, CHE VIENE ESERCITATA AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA E DEGLI UFFICI IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ALLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE.

03. L'ATTIVITA' GESTIONALE E' ATTUATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO, CHE SPETTA AGLI ORGANI POLITICI, E LA FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELL'ENTE, IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA, CON AUTONOMIA GESTIONALE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON



## RESPONSABILITA' SUI RISULTATI RAGGIUNTI.

## ART. 22 (ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE)

01. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ATTRIBUITE COMPETENZE E RESPONSABILITA' DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, SOVRAINTENDENZA E

COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. AL SEGRETARIO COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIGUARDANO LA GESTIONE, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, CHE NON SIANO RISERVATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AGLI ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA. IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI,

DELLE DETERMINAZIONI E DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI

OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) PROVVEDE ALLA REDAZIONE E ALLA GESTIONE DEL BILANCIO. LA PREVISIONE ANNUALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DETERMINATI DAGLI ORGANI POLITICI;

D) PARTECIPA ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE E NEGOZIA RISORSE CON GLI ORGANI POLITICI PER L'EROGAZIONE DI DEFINITI LIVELLI DI PRESTAZIONE;

E) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

F) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE E DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI REGOLARMENTE DELIBERATI;

G) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI

PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE E DAI CRITERI DETERMINATI DAGLI ORGANI ELETTIVI;

H) CURA LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA ASSUMERE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI DALLA GIUNTA E DAL REGOLAMENTO;

I) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA

COMPETENZA E COMUNQUE FINALIZZATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E DELLA STRUTTURA;

L) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

M) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO, IVI COMPRESA LA

VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RENDIMENTO DEL PERSONALE IN RIFERIMENTO AI RISULTATI ATTESI ED OTTENUTI;

N) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI, DELL'INDENNITA' E DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

O) SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI CHE SI RIFERISCONO ALLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE;

P) STIPULA CONTRATTI E CONVENZIONI REGOLARMENTE DELIBERATI, QUANDO IL COMUNE SI AVVALGA DI UN FUNZIONARIO DIRETTIVO O DI NOTAIO, ALTRIMENTI PROVVEDE EGLI STESSO ALLA ROGAZIONE.

03. IL SEGRETARIO HA ANCHE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE CONSULTIVO IN PARTICOLARE EGLI:

A) PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE;

B) FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI;

C) ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA INOLTRE FUNZIONI DI COORDINAMENTO, DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO GESTIONALE DEGLI UFFICI E DEL

PERSONALE, IN PARTICOLARE:

A) DIRIGE AUTONOMAMENTE IL LAVORO DEGLI UFFICI E IL PERSONALE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE CON EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE I RISULTATI E GLI OBIETTIVI DELL'ENTE;

B) DISTRIBUISCE AUTONOMAMENTE COMPITI E RESPONSABILITA' ESERCITANDO IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA E ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA NEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO;

C) INTERVIENE CON AZIONI CORRETTIVE PER MODIFICARE SITUAZIONE ANOMALE VENUTESI A CREARE;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE GLI VENGONO ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

05. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO CONFERITE INFINE ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. IN PARTICOLARE:

A) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA.

B) RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE;

C) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;

D) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;

E) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMPETENTE ORGANO DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE;

F) EMANA CIRCOLARI E DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE.

**ART. 23 (RESPONSABILITA' GESTIONALE)**

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLE RESPONSABILITA' FORMALE PREVISTE DALLA LEGGE, E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI. RISPONDE DI FRONTE ALL'ENTE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA, DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREDETERMINATI E ALLE DIRETTIVE RICEVUTE.

02. A TALE SCOPO IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, VANNO PREDETERMINATI GLI OBIETTIVI E I PROGRAMMI GESTIONALI DELL'ENTE, CUI LA GIUNTA DEVE ATTENERSI NEL FORMULARE IL PIANO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI. GLI OBIETTIVI, I PROGRAMMI E I PIANI DELL'ENTE DEVONO ESSERE CHIARI, FATTIBILI E VALUTABILI.

03. IL CONTO CONSUNTIVO RAPPRESENTA LO STRUMENTO E IL MOMENTO DI VERIFICA DEI RISULTATI E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E DELLA PRODUTTIVITA'.

**CAPO 04****L'ASSETTO FINANZIARIO****SEZIONE 06****GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA****ART. 24 (FINANZA E CONTABILITA')**

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE, CHE RICONOSCE, AL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E DERIVATE.

02. IL COMUNE, IN BASE AI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, HA POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI LOCALI;
- C) TRASFERIMENTI DALLO STATO;
- D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

04. LE ENTRATE DELLO STATO GARANTISCONO I SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI, MENTRE LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

05. AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, IL COMUNE PUO' DETERMINARE LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.

06. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI E OBIETTIVI PER GARANTIRE, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

07. IL COMUNE PROGRAMMA, ACQUISISCE, INDIRIZZA, GOVERNA E UTILIZZA LE PROPRIE RISORSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E AI SERVIZI EROGATI.

ART. 25 (BENI PUBBLICI COMUNALI)

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. TUTTI I BENI COMUNALI DEVONO ESSERE INVENTARIATI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

04. LA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEL COMUNE SI ATTUA DI REGOLA CON IL LORO AFFITTO OVVERO CON L'AMMETTERE AL GODIMENTO LA COLLETTIVITA' E DEVONO COMUNQUE ASSICURARE UN'ENTRATA AL COMUNE.

05. LA REDDITIVITA' DEI BENI VA INTESA SIA SOTTO IL PROFILO CHE ESSI DEVONO ASSICURARE UN'ENTRATA ALL'ENTE SIA SOTTO QUELLO DELLA LORO DESTINAZIONE A ESIGENZE, DIRETTE O PER SERVIZI, DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 26 (CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE)

01. IL CONTROLLO DI GESTIONE E' UN PROCESSO CHE DEV'ESSERE ESERCITATO SU TUTTI GLI ASPETTI DELLA PROGRAMMAZIONE, CIOE' SUGLI OBIETTIVI, SUI MECCANISMI OPERATIVI E SUI FATTORI FINANZIARI.

02. A TALE SCOPO I CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE DEVONO ESSERE ASSICURATI COSTANTEMENTE, ONDE CONSENTIRE AGLI ORGANI POLITICI, IN AGGIUNTA AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI BILANCIO E CONTABILI, UN'INFORMAZIONE SISTEMATICA E UN'ANALISI APPROFONDATA DELL'EFFICACIA E DELL'ACCETTABILITA' SOCIALE DEI SERVIZI, DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

03. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE E' ATTRIBUITO AL SEGRETARIO COMUNALE CHE AVVALENDOSI DELLE STRUTTURE ATTUA AUTONOMAMENTE I MECCANISMI, GLI STRUMENTI E LE TECNICHE PIU' FUNZIONALI PER VERIFICARE E VALUTARE:

- A) I RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREDETERMINATI;
- B) GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE DECISIONI ADOTTATE;
- C) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- D) L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE;
- E) LA CONVENIENZA ECONOMICA FRA ALTERNATIVE FORME DI EROGAZIONE DEI SERVIZI;
- F) L'ATTIVITA' SVOLTA IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA;
- G) EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA QUANTO PROGETTATO E QUANTO REALIZZATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

ART. 27 (IL REVISORE DEI CONTI)

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' ATTRIBUITA AD UN REVISORE ELETTO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE. IL REVISORE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIMENDO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON LE MODALITA' E I LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.
03. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, DEVE POSSEDERE ANCHE QUELLI DI ELEGGIBILITA' PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE.
04. GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI, LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, IN BASE AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

## CAPO 05

### LA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO E DEI RISULTATI

#### SEZIONE 07

#### LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

##### ART. 28 (LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI)

01. IL COMUNE CONSIDERA LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREDETERMINATI UN ASPETTO FONDAMENTALE DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA, IN QUANTO INCIDE SULLA STRUTTURA, SUL SUO FUNZIONAMENTO E NEI MECCANISMI OPERATIVI DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE.
02. LA VALUTAZIONE RIGUARDA I RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO ALLE ATTESE E AGLI OBIETTIVI PREDETERMINATI, IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI DEL COMUNE.

##### ART. 29 (PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO)

01. LA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO E DEI RISULTATI DELLE GESTIONE DEVE TENER CONTO DELLA CHIAREZZA, FATTIBILITA' E CONCRETEZZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE DINAMICHE D'AMBIENTE, DI ASPETTI OGGETTIVI E DEVE COMUNQUE TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA E DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI.
02. ALLA VALUTAZIONE PROVVEDE IL SINDACO IN RELAZIONE ALLE DIRETTIVE IMPARTITE, ALLA GIUNTA RISPETTO AL PIANO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO, E AL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.



03. DEI RISULTATI E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E' RESPONSABILE IL  
SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE,  
DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

CAPO 06

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 (TERMINE DI ADOZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. ENTRO UN ANNO DALL' APPROVAZIONE DELLO STATUTO IL CONSIGLIO  
COMUNALE APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE  
STATUTO.

02. FINO ALL' APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI CONTINUANO AD APPLICARSI LE  
NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE  
COMUNALE IN QUANDO COMPATIBILI CON LA LEGGE CON IL PRESENTE STATUTO.

ART. 31 (ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI A  
LEGGI SOPRAVVENUTE)

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI A LEGGI  
SOPRAVVENUTE DEVONO ESSERE APPORTATI, SALVO SPECIFICI TERMINI FISSATI  
DALLA LEGGE, ENTRO 90 GIORNI SUCCESSIVI ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE  
NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 32 (ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI  
DALLA LEGGE. DA TALE MOMENTO NON SI APPLICANO LE NORME  
TRANSITORIE.